

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 23

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

51° anno
26 gennaio 2008

Sommario

I *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria*

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (CE) n. 63/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, che istituisce un dazio anti-dumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di diidromircenolo originario dell'India** 1
- Regolamento (CE) n. 64/2008 della Commissione, del 25 gennaio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 65/2008 della Commissione, del 25 gennaio 2008, relativo all'apertura di contingenti tariffari per il 2008 e per gli anni successivi applicabili alle importazioni nella Comunità europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93** 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 66/2008 della Commissione, del 25 gennaio 2008, relativo all'apertura di un contingente tariffario per il 2008 e per gli anni successivi applicabile all'importazione nella Comunità europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93** 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 67/2008 della Commissione, del 25 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accisa** 13
- Regolamento (CE) n. 68/2008 della Commissione, del 25 gennaio 2008, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008 15
- Regolamento (CE) n. 69/2008 della Commissione, del 25 gennaio 2008, relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo di gennaio 2008 17

DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO

- ★ **Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio** 21
-

II *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria*

DECISIONI

Consiglio

2008/76/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 21 gennaio 2008, relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al consiglio internazionale del cacao in merito alla proroga dell'Accordo internazionale sul cacao del 2001** 27

Commissione

2008/77/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 25 gennaio 2008, recante approvazione dei piani per il 2008 relativi all'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e alla vaccinazione d'emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica in Bulgaria [notificata con il numero C(2008) 270]**..... 28

RACCOMANDAZIONI

Commissione

2008/78/CE:

- ★ **Raccomandazione della Commissione, del 10 gennaio 2008, concernente misure volte a facilitare i futuri passaggi all'euro [notificata con il numero C(2007) 6912]** 30



I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 63/2008 DEL CONSIGLIO

del 21 gennaio 2008

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di diidromircenolo originario dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure provvisorie

- (1) Il 27 luglio 2007 la Commissione ha imposto, con il regolamento (CE) n. 896/2007 ⁽²⁾ (di seguito «il regolamento provvisorio»), un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di diidromircenolo originario dell'India (di seguito «il paese interessato»).
- (2) Si ricorda che l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2005 e il 30 settembre 2006 (di seguito «il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e la fine del PI (di seguito «periodo in esame»).

- (3) Gli indirizzi dei produttori comunitari elencati nel considerando 7 del regolamento provvisorio sono rettificati come segue:

- Destilaciones Bordas Chinchurreta SA, Dos Hermanas (Sevilla), Spagna,
- Sensient Fragrances SA, Granada, Spagna,
- Takasago International Chemicals (Europe) SA, Murcia, Spagna.

2. Fase successiva del procedimento

- (4) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diidromircenolo originario dell'India, tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali su cui si basava il regolamento provvisorio («comunicazione delle conclusioni provvisorie»). È stato inoltre concesso loro un periodo di tempo entro il quale comunicare eventuali osservazioni scritte e orali sulle suddette informazioni.
- (5) Alcune parti interessate hanno presentato osservazioni per iscritto. Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata anche concessa la possibilità di essere sentite. La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.
- (6) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio («comunicazione delle conclusioni definitive»). Dopo la comunicazione delle suddette informazioni, alle parti interessate è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare le loro osservazioni. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le conclusioni sono state modificate di conseguenza.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 196 del 28.7.2007, pag. 3.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (7) In mancanza di osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano i considerando da 9 a 12 del regolamento provvisorio.

C. DUMPING**1. Valore normale**

- (8) In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, il produttore esportatore di cui al considerando 17 del regolamento provvisorio ha affermato che l'analisi condotta dalla Commissione non teneva conto di alcuni importanti elementi che incidevano sui costi di produzione e quindi sulla determinazione del valore normale. Egli ha asserito che il suo valore normale doveva basarsi sui suoi costi di produzione e non sui prezzi praticati sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali dall'altro produttore esportatore che aveva collaborato.
- (9) In primo luogo, le suddette affermazioni in merito ai costi di produzione non sono state considerate giustificate. In secondo luogo, a norma dell'articolo 2 del regolamento di base, il metodo applicato dalla Commissione al fine di determinare il valore normale per questo produttore esportatore (cfr. il considerando 17 del regolamento provvisorio) è ritenuto il più adatto per le seguenti ragioni: i) nel PI il produttore esportatore in questione non ha effettuato sul mercato interno alcuna vendita del prodotto simile o della stessa categoria generale di prodotti, ii) i prodotti sono perfettamente intercambiabili e iii) solo un altro produttore esportatore ha collaborato all'inchiesta. Inoltre, se il valore normale non fosse stato determinato sulla base dei prezzi praticati dall'altro produttore indiano, sarebbe stato necessario stabilire gli importi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base. Nel complesso, il ricorso ai prezzi di vendita sul mercato interno dell'altro produttore indiano risulta essere la base più rappresentativa per rispecchiare le condizioni di vendita prevalenti sul mercato interno indiano e per stabilire quindi il valore normale. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (10) Alla luce di quanto precede e in mancanza di ulteriori osservazioni riguardo al valore normale, si confermano i considerando da 13 a 17 del regolamento provvisorio.

2. Prezzo all'esportazione

- (11) In mancanza di osservazioni si conferma il considerando 18 del regolamento provvisorio.

3. Confronto

- (12) Un produttore esportatore ha sostenuto che la Commissione, all'atto di determinare a fini di confronto gli adattamenti al prezzo all'esportazione, avrebbe operato delle detrazioni ingiustificate in relazione ad alcuni elementi riguardanti i prezzi di trasporto, di movimentazione e di credito. La Commissione ha accettato l'obiezione e ha riveduto di conseguenza gli adattamenti in questione.

- (13) In mancanza di altre osservazioni a tale riguardo, si conferma il considerando 19 del regolamento provvisorio.

4. Margini di dumping

- (14) A seguito dell'istituzione delle misure provvisorie, una parte ha asserito che per i produttori esportatori che non hanno collaborato all'inchiesta si doveva calcolare un margine di dumping più elevato sulla base dei prezzi cif più bassi dei produttori esportatori che hanno collaborato. Al riguardo si osserva che nessun elemento indica che nel corso del PI le società che non hanno collaborato abbiano praticato un dumping a livello più elevato di quelle che hanno invece collaborato. Dal confronto fra i dati di Eurostat relativi alle importazioni dall'India e il volume e il valore delle esportazioni verso la Comunità dichiarati dai produttori esportatori che hanno collaborato emerge al contrario che i) il volume delle importazioni nella Comunità da parte dei produttori esportatori che non hanno collaborato rappresentava meno del 20 % delle importazioni totali dall'India nel corso del PI (per motivi di riservatezza la cifra esatta non può essere divulgata) e ii) i prezzi praticati sul mercato comunitario dai produttori esportatori che non hanno collaborato erano manifestamente superiori a quelli praticati dalle società che hanno collaborato. La richiesta è stata pertanto respinta.
- (15) Dopo la comunicazione delle conclusioni definitive, la stessa parte ha ribadito le affermazioni di cui sopra riguardo al calcolo del margine di dumping dei produttori esportatori che non hanno collaborato. Non sono stati avanzati nuovi argomenti in grado di modificare le conclusioni di cui al precedente considerando 14. La parte in questione si è limitata ad aggiungere che non poteva verificare i dati relativi alle importazioni utilizzati dalla Commissione nella sua analisi a causa della presunta riservatezza di questi ultimi. La società è stata informata del fatto che il volume di importazioni e il prezzo medio all'importazione erano stati indicati in dettaglio nei considerando 38 e 39 del regolamento provvisorio e che le fonti statistiche, ovvero i dati di Eurostat, erano accessibili al pubblico. Nulla quindi impediva alla società di verificare le conclusioni della Commissione e di far valere i propri diritti. L'argomentazione è stata quindi respinta.

- (16) In base a quanto sopra esposto, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società	Margine di dumping definitivo
Neeru Enterprises, Rampur	3,1 %
Privi Organics Limited, Mumbai	7,5 %
Tutte le altre società	7,5 %

D. PREGIUDIZIO

- (17) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, un produttore esportatore ha affermato che il produttore comunitario che aveva importato quantità considerevoli di diidromircenolo dall'India nel corso del PI (cfr. considerando 25 del regolamento provvisorio) doveva essere escluso dalla definizione di industria comunitaria e quindi dall'analisi relativa al pregiudizio, come pure dalla determinazione del livello necessario per eliminare il pregiudizio. Al riguardo va ricordato che il produttore comunitario in questione non ha riorientato la sua attività principale dalla produzione all'importazione. Egli aveva effettuato le suddette importazioni dall'India proprio per garantire che la sua produzione del prodotto simile rimanesse competitiva. Non esistono quindi motivi per escludere tale società dall'industria comunitaria. Si osserva inoltre che anche qualora tale produttore fosse escluso dalla definizione di industria comunitaria le conclusioni relative al pregiudizio non cambierebbero. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

- (18) Lo stesso produttore esportatore ha inoltre affermato che la situazione economica generale dei produttori comunitari era molto buona. In particolare, secondo quest'esportatore, la situazione sarebbe notevolmente migliorata nel 2005 e nel PI e con ogni probabilità tale tendenza positiva avrebbe dovuto proseguire nell'immediato futuro. Tali conclusioni erano basate sull'andamento della produzione, del volume di vendite, delle scorte e della quota di mercato dell'industria comunitaria di cui ai considerando da 45 a 47 del regolamento provvisorio. Quest'argomentazione non può essere accettata poiché non tiene adeguatamente conto del fatto che la Comunità ha registrato un calo spettacolare dei prezzi di vendita del diidromircenolo (cfr. i considerando da 47 a 49 del regolamento provvisorio) e che l'industria comunitaria è riuscita ad accrescere la sua produzione e il suo volume di vendite, mantenendo quindi la propria quota in un mercato comunitario in espansione, solo a prezzo di gravi perdite e di una diminuzione dell'utile sul capitale investito e del flusso di cassa. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

- (19) Dopo la comunicazione delle conclusioni definitive, il produttore esportatore di cui al precedente considerando

17 ha ribadito le proprie affermazioni, aggiungendo che la Commissione non aveva adeguatamente analizzato la situazione del produttore comunitario in questione, cioè del produttore che aveva importato quantità considerevoli del prodotto in esame. In particolare, non sarebbero stati analizzati i seguenti aspetti: i) la percentuale della produzione comunitaria totale del prodotto in esame rappresentata da tale produttore importatore; ii) la natura dell'interesse di tale produttore importatore nei riguardi dell'importazione; iii) la solidità, a lungo termine, dell'impegno dimostrato da tale produttore importatore nei confronti della produzione interna rispetto al proseguimento delle importazioni; iv) il rapporto importazioni/produzione interna per tale produttore importatore.

- (20) A tale proposito si osserva che tutti i punti sollevati in merito alla situazione di questo produttore comunitario erano stati correttamente analizzati; per motivi di riservatezza, tuttavia, alcuni dettagli non avevano potuto essere resi noti. Come risulta dal considerando 25 del regolamento provvisorio e dal precedente considerando 17, le ragioni principali per non escludere tale produttore dalla definizione di industria comunitaria erano: i) la natura del suo interesse per l'importazione (egli importava il prodotto in esame per far sì che la sua produzione del prodotto simile nella Comunità rimanesse competitiva) e ii) l'impatto marginale della sua situazione sulla situazione complessiva dell'industria comunitaria (ovvero il fatto che la sua eventuale esclusione non modificherebbe le conclusioni relative al pregiudizio). È ovvio infine che, sostenendo la denuncia e collaborando pienamente all'inchiesta, tale produttore mirava a frenare l'afflusso di importazioni oggetto di dumping dall'India. Egli ha quindi chiaramente dimostrato il proprio impegno nei riguardi della produzione interna rispetto al proseguimento delle importazioni. Le affermazioni di cui al precedente considerando 19 sono state quindi respinte.

- (21) Facendo riferimento al considerando 41 del regolamento provvisorio, un produttore esportatore ha affermato che la sottoquotazione dei prezzi doveva basarsi sui prezzi medi delle importazioni dall'India e non sui prezzi all'importazione dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta. Al riguardo si osserva che, dato il livello di collaborazione registrato in questo caso (oltre l'80 %) e poiché le statistiche sulle importazioni totali si basano su un codice NC ex e possono quindi contenere non solo dati sul diidromircenolo (cfr. il considerando 36 del regolamento provvisorio), un confronto dei prezzi fondato sul prezzo medio all'importazione sarebbe assai meno preciso dei margini di sottoquotazione stabiliti per le singole società. L'argomentazione è stata quindi respinta.

- (22) Alla luce di quanto precede e in mancanza di ulteriori osservazioni riguardo al pregiudizio, si confermano i considerando da 23 a 56 del regolamento provvisorio.

E. NESSO DI CAUSALITÀ

- (23) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, un produttore esportatore ha affermato che le importazioni dall'India non avevano arrecato un pregiudizio all'industria comunitaria in quanto il loro prezzo era in aumento e la loro quota di mercato era diminuita del 2,4 % nel PI. Questo ragionamento non tiene conto di una serie di importanti aspetti relativi all'andamento delle importazioni oggetto di dumping provenienti dall'India e alla situazione del mercato comunitario. Come dimostrato nei considerando da 38 a 42 del regolamento provvisorio, il volume di importazioni in dumping del prodotto in esame dall'India nella Comunità è passato da circa 25 000 kg nel 2003 a circa 760 000 kg nel PI. La quota di mercato di tali importazioni, che era pari allo 0,7 % nel 2003, è passata al 17,3 % nel PI. La leggera diminuzione della loro quota nel corso del PI è dovuta all'improvvisa espansione del mercato comunitario registratasi in quel periodo e non a un eventuale calo del loro volume; il volume delle importazioni in dumping dall'India ha infatti continuato ad aumentare nel corso del PI, anche se non allo stesso ritmo del periodo precedente. Nel complesso, la presenza sul mercato comunitario di importazioni dall'India oggetto di dumping ha registrato un incremento assai più significativo del consumo comunitario nel periodo in esame. Si ricorda infine che le importazioni dall'India oggetto di dumping erano caratterizzate da prezzi sostanzialmente inferiori a quelli praticati dall'industria comunitaria. L'impennata delle importazioni in dumping a prezzi considerevolmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria ha chiaramente coinciso con l'aggravarsi della situazione di quest'ultima. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (24) Lo stesso produttore esportatore ha inoltre affermato che l'eventuale pregiudizio ai danni dell'industria comunitaria sarebbe stato in realtà autoinflitto. A suo avviso, se così non fosse stato, sarebbe risultato impossibile subire perdite in un contesto caratterizzato da una domanda crescente e da prezzi più elevati e quindi da un aumento delle vendite, del fatturato e della produttività. A fini di spiegazione, tale parte ha fatto riferimento all'incremento del 24 % dei salari medi verificatosi fra il 2003 e il periodo dell'inchiesta.
- (25) In primo luogo, anche se i prezzi di vendita dell'industria comunitaria sul mercato comunitario sono aumentati del 2 % fra il 2005 e il PI, essi erano inferiori di oltre il 30 % rispetto al 2003, mentre il volume delle vendite dell'industria comunitaria è aumentato solo del 22 % tra il 2003 e il PI (cfr. il considerando 47 del regolamento provvisorio). Il ricavo delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario è quindi notevolmente diminuito (del 15 % circa) nel periodo in esame. In secondo luogo, l'andamento del costo medio della manodopera va considerato insieme alle tendenze relative all'occupazione e alla produttività. Come si spiega nel considerando 51 del regolamento provvisorio, l'aumento del 24 % del costo medio della manodopera registratosi nel periodo in esame era dovuto, tra l'altro, ai cambiamenti nella struttura occupazionale (una maggiore percentuale di manodopera qualificata). I dati confermano che tali cambiamenti hanno condotto a una maggiore produttività, la quale ha a sua volta compensato il costo medio più elevato della manodopera. Il costo totale della manodopera per unità prodotta è quindi rimasto identico. La produzione di diidromircenolo non prevede inoltre un largo impiego di manodopera. Si ritiene pertanto che l'aumento dei salari non abbia contribuito alle perdite subite dall'industria comunitaria. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (26) Dopo la comunicazione delle conclusioni definitive, lo stesso produttore esportatore ha avanzato una serie di nuovi argomenti inerenti al nesso di causalità. Essi possono riassumersi nel modo seguente: i) il pregiudizio è stato autoimposto mediante le importazioni del prodotto in esame effettuate dal produttore comunitario di cui al precedente considerando 17; ii) il pregiudizio è stato autoimposto a causa dei massicci investimenti effettuati dall'industria comunitaria in nuova capacità di produzione e dei prestiti contratti a tal fine presso istituti finanziari; iii) l'andamento delle vendite all'esportazione dell'industria comunitaria non è stata analizzata; iv) il pregiudizio è stato autoimposto a causa dell'aumento della capacità di produzione e dell'assunzione di manodopera qualificata aggiuntiva, il che ha comportato un incremento dei costi di produzione.
- (27) In relazione a tali nuovi argomenti si osserva che i) le importazioni del prodotto in esame effettuate da un produttore comunitario non possono avere influito sulla situazione complessiva dell'industria comunitaria dal momento che si è trattato di importazioni poco significative (cfr. i precedenti considerando 17 e 20). Si ricorda inoltre che tali importazioni sono state effettuate per rispondere al massiccio afflusso di importazioni oggetto di dumping provenienti dall'India e alle perdite che ne erano derivate per l'industria comunitaria, ovvero dopo che un notevole pregiudizio era già stato arrecato; ii) nel periodo in esame non è stato realizzato alcun nuovo investimento in capacità di produzione; la capacità è anzi rimasta immutata e gli investimenti sono notevolmente diminuiti (cfr. i considerando 45 e 49 del regolamento provvisorio); iii) l'andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria è stato analizzato nel considerando 68 del regolamento provvisorio, da cui è emerso che tali esportazioni non sono state tali da interrompere il nesso di causalità; e iv) l'industria comunitaria non ha assunto manodopera aggiuntiva. Come si evince dal considerando 51 del regolamento provvisorio, l'occupazione è diminuita del 15 % tra il 2003 e il periodo dell'inchiesta. I cambiamenti nella struttura occupazionale sono stati conseguiti licenziando la manodopera non qualificata. Per quanto riguarda la capacità di produzione, si ricorda che non si è verificata alcuna espansione. Gli argomenti di cui al precedente considerando 26 sono stati quindi respinti.
- (28) Alla luce di quanto precede e in mancanza di ulteriori osservazioni riguardo al nesso di causalità, si confermano i considerando da 57 a 76 del regolamento provvisorio.

F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (29) Un produttore esportatore ha asserito che l'istituzione di misure avrebbe arrecato un notevole disturbo agli importatori e agli utilizzatori comunitari, mettendo così a rischio migliaia di posti di lavoro come pure il gettito fiscale; egli non ha tuttavia presentato alcun elemento di prova a sostegno di tali affermazioni. Queste sono state giudicate non pertinenti. Nessuno degli importatori e degli utilizzatori si è infatti opposto alle conclusioni provvisorie relative al loro interesse (cfr. i considerando 87 e 88 del regolamento provvisorio), il che dimostra che è improbabile che le misure antidumping possano avere un impatto sostanziale sulle loro attività. L'argomentazione è stata pertanto respinta. Il produttore esportatore in questione è stato inoltre informato del fatto che, di norma, i produttori esportatori non sono ritenuti parti interessate nell'ambito dell'analisi dell'interesse della Comunità.
- (30) In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive, lo stesso produttore esportatore ha ribadito le proprie affermazioni, sostenendo di avere il diritto di esprimersi su tutti gli aspetti del procedimento antidumping, compreso l'interesse della Comunità. Non sono stati tuttavia avanzati argomenti circostanziati in grado di modificare le conclusioni di cui al precedente considerando 29. Per quanto riguarda il diritto di un produttore esportatore di formulare osservazioni su tutti gli aspetti del procedimento, nulla in effetti glielo vieta. Tuttavia, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base, in genere tali parti non sono prese in considerazione nell'analisi dell'interesse della Comunità e le loro osservazioni possono essere ignorate, soprattutto quando non sono sostenute da validi elementi.
- (31) In mancanza di altre osservazioni relative all'interesse della Comunità, si confermano i considerando da 77 a 90 del regolamento provvisorio.

G. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

1. Livello necessario per eliminare il pregiudizio

- (32) Si ricorda che un produttore esportatore ha asserito che il produttore comunitario che aveva importato quantità considerevoli di diidromircenolo dall'India nel corso del PI doveva essere escluso dalla definizione di industria comunitaria e che la determinazione del livello necessario per eliminare il pregiudizio doveva basarsi solamente sugli altri due produttori comunitari. Come già spiegato nei precedenti considerando 14 e 15, non si è ritenuto che tale richiesta fosse giustificata. Alla luce di quanto precede e in mancanza di altre osservazioni relative al livello necessario per eliminare il pregiudizio, si confermano i considerando da 92 a 94 del regolamento provvisorio.

2. Forma e livello delle misure

- (33) Alla luce di quanto sopra esposto e conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, deve essere imposto un dazio antidumping definitivo al livello dei margini di dumping accertati dal momento che per entrambi i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta il livello necessario per eliminare il pregiudizio è risultato più elevato del margine di dumping.
- (34) In relazione ai precedenti considerando 14 e 15, si ritiene opportuno fissare il dazio per le società rimanenti, che non hanno collaborato all'inchiesta, al livello del dazio più elevato previsto per le società che hanno collaborato.
- (35) In base a quanto sopra, le aliquote del dazio definitivo sono le seguenti:

Produttore	Dazio antidumping
Neeru Enterprises, Rampur	3,1 %
Tutte le altre società (compresa la Privi Organics Limited, Mumbai)	7,5 %

- (36) In seguito alla comunicazione dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di misure antidumping definitive, la Neeru Enterprises ha offerto un impegno sui prezzi conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Si osserva tuttavia che negli ultimi anni il prodotto in esame è stato caratterizzato da prezzi notevolmente variabili, il che lo rende inadatto a impegni su prezzi fissi. In alternativa, si è esaminata la possibilità di indicizzare il prezzo minimo all'importazione al prezzo della materia prima principale, l'alfa-pinene. Tuttavia, anche questa soluzione alternativa è stata giudicata inattuabile per le seguenti ragioni: i) le oscillazioni del prezzo del prodotto in esame non possono spiegarsi unicamente con le oscillazioni del prezzo dell'alfa-pinene e ii) l'alfa-pinene non è un prodotto di base per il quale esistono statistiche facilmente accessibili sul suo prezzo di mercato. In base a quanto precede, si è concluso che nella fattispecie qualsiasi impegno sui prezzi sarebbe inapplicabile e non può quindi essere accettato. L'esportatore in questione è stato informato e ha avuto la possibilità di rendere note le proprie osservazioni al riguardo. Le sue osservazioni non hanno tuttavia modificato la conclusione di cui sopra.

- (37) L'aliquota del dazio antidumping indicata nel presente regolamento, e applicata a titolo individuale a una società, è stata stabilita in base alle conclusioni della presente inchiesta. Essa rispecchia pertanto la situazione di tale società constatata durante l'inchiesta. Tale aliquota del dazio (contrariamente al dazio nazionale applicabile a «tutte le altre società») si applica quindi solo alle importazioni di prodotti originari del paese interessato fabbricati dalla società, e quindi dalle persone giuridiche esplicitamente indicate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale e il cui indirizzo non sono espressamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quella espressamente citata, non possono beneficiare di tale aliquota e sono soggette all'aliquota di dazio applicabile a «tutte le altre società».
- (38) Le eventuali richieste di applicazione di tale aliquota individuale del dazio antidumping (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l'indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'esportazione, collegate ad esempio a tale cambiamento della ragione sociale o ai suddetti cambiamenti a livello di entità di produzione o di vendita. Se del caso, si modificherà il regolamento aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

3. Riscossione dei dazi provvisori

- (39) In considerazione dell'entità dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio siano definitivamente riscossi sino all'aliquota dei dazi definitivi istituiti dal presente regolamento. Qualora il dazio definitivo sia inferiore al dazio provvisorio, i dazi vanno ricalcolati e la

parte degli importi depositati che supera l'aliquota del dazio definitivo è svincolata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di diidromircenolo, di purezza, in peso, del 93 % o più, originario dell'India, classificato al codice NC ex 2905 22 90 (codice TARIC 2905 22 90 10).

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società elencate di seguito sono:

Produttore	Dazio antidumping (%)	Codice addizionale TARIC
Neeru Enterprises, Rampur, India	3,1	A827
Tutte le altre società	7,5	A999

3. Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CE) n. 896/2007 sulle importazioni di diidromircenolo, di purezza, in peso, del 93 % o più, originario dell'India, classificato al codice NC ex 2905 22 90 (codice TARIC 2905 22 90 10) sono riscossi in via definitiva conformemente alle norme illustrate sopra. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC

REGOLAMENTO (CE) N. 64/2008 DELLA COMMISSIONE**del 25 gennaio 2008****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione

dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 gennaio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	154,9
	MA	48,2
	TN	132,6
	TR	89,0
	ZZ	106,2
0707 00 05	JO	178,8
	TR	125,6
	ZZ	152,2
0709 90 70	MA	90,6
	TR	146,7
	ZZ	118,7
0709 90 80	EG	82,9
	ZZ	82,9
0805 10 20	EG	45,4
	IL	50,4
	MA	64,8
	TN	55,4
	TR	82,3
	ZZ	59,7
0805 20 10	MA	104,5
	TR	93,6
	ZZ	99,1
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	84,0
	IL	70,0
	MA	152,6
	PK	48,1
	TR	81,8
	ZZ	87,3
0805 50 10	BR	72,8
	EG	74,2
	IL	120,2
	TR	123,9
	ZZ	97,8
0808 10 80	CA	87,8
	CL	60,8
	CN	83,6
	MK	35,5
	US	107,2
	ZA	60,7
	ZZ	72,6
0808 20 50	CL	59,3
	CN	99,5
	TR	116,7
	US	112,4
	ZA	85,9
	ZZ	94,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 65/2008 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2008

relativo all'apertura di contingenti tariffari per il 2008 e per gli anni successivi applicabili alle importazioni nella Comunità europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio fra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio fra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia fissa, al punto III, contingenti tariffari annui per le importazioni di talune merci originarie della Norvegia. È necessario aprire questi contingenti per il 2008 e gli anni successivi.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio

che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, stabilisce norme per la gestione dei contingenti tariffari. È opportuno quindi che i contingenti tariffari aperti in virtù di tale regolamento siano gestiti nel rispetto di tali norme.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali in materia di scambi commerciali di prodotti agricoli trasformati non figuranti all'allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti tariffari comunitari per le merci originarie della Norvegia elencate nell'allegato si aprono dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 e negli anni successivi.

Articolo 2

I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2008.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).

ALLEGATO

Contingenti tariffari annuali applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti originari della Norvegia

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingente annuale dall'1.1.2008	Aliquota del dazio applicabile entro i limiti del contingente
09.0765	ex 1517 10 90	Margarina, esclusa margarina liquida, con tenore di sostanze grasse del latte non superiore al 10 % del peso	2 470 t	Esenzione
09.0771	ex 2207 10 00 (Codice TARIC 90)	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico pari a 80 % vol o superiore, diverso da quello ottenuto a partire da prodotti agricoli che figurano nell'allegato I del trattato CE	164 000 hl	Esenzione
09.0772	ex 2207 20 00 (Codice TARIC 90)	Alcole etilico e altri alcolici, denaturati, con qualsiasi titolo alcolometrico, diversi da quelli ottenuti con i prodotti agricoli che figurano nell'allegato I del trattato CE	14 340 hl	Esenzione
09.0774	2403 10	Tabacco da fumo, contenente o meno succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione	370 t	Esenzione

REGOLAMENTO (CE) N. 66/2008 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2008

relativo all'apertura di un contingente tariffario per il 2008 e per gli anni successivi applicabile all'importazione nella Comunità europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 96/753/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1996, riguardante la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2, dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia, riguardante il protocollo 2 dell'accordo fra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, approvato con la decisione 96/753/CE, fissa un contingente tariffario annuo per le importazioni provenienti dalla Norvegia di cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao. È necessario aprire tale contingente per il 2008 e gli anni successivi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2008.

- (2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il Codice doganale comunitario ⁽³⁾, stabilisce norme per la gestione dei contingenti tariffari. I contingenti tariffari aperti in virtù di tale regolamento vanno quindi gestiti nel rispetto di tali regole.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione delle questioni orizzontali in materia di scambi commerciali di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 e negli anni successivi le merci originarie della Norvegia importate nella Comunità ed elencate nell'allegato sono soggette ai dazi riportati in tale allegato entro i limiti del contingente annuo ivi indicato.

Articolo 2

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione conformemente agli articoli 308 a, 308 b e 308 c del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 345 del 31.12.1996, pag. 78.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione	Contingente annuale	Aliquota del dazio applicabile
09.0764	ex 1806 1806 20 1806 31 1806 32 1806 90	Cioccolato ed altri prodotti alimentari contenenti cacao, ad eccezione del cacao in polvere con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti di cui al codice NC 1806 10	5 500 tonnellate	35,15 EUR/100 kg

REGOLAMENTO (CE) N. 67/2008 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accisa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione ⁽²⁾ prevede che i denaturanti impiegati in ciascuno Stato membro per la denaturazione completa dell'alcole, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, siano descritti nell'allegato del regolamento in questione.
- (2) A norma dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri devono esentare dall'accisa l'alcole completamente denaturato in conformità dei requisiti previsti dagli Stati membri, sempreché tali requisiti siano stati debitamente notificati ed accettati conformemente ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo.
- (3) La Bulgaria e la Romania hanno comunicato i denaturanti che intendono utilizzare.

- (4) La Commissione ha trasmesso le suddette comunicazioni agli altri Stati membri il 1° gennaio 2007 nel caso della Bulgaria e il 9 gennaio 2007 nel caso della Romania.
- (5) Sono pervenute obiezioni relative ai requisiti notificati. È stata pertanto debitamente seguita la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 92/83/CEE, e i requisiti comunicati dalla Bulgaria e dalla Romania andranno inclusi nell'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93.
- (6) Il regolamento (CE) n. 3199/93 va pertanto modificato di conseguenza.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2008.

Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2005.

⁽²⁾ GU L 288 del 23.11.1993, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2023/2005 (GU L 326 del 13.12.2005, pag. 8).

ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«Bulgaria

Per la completa denaturazione dell'alcole etilico, le seguenti sostanze nei quantitativi citati sono addizionate a 100 litri di alcole etilico con un effettivo tenore alcolico minimo di 90 % vol.:

- 5 litri di metiletilchetone,
- 2 litri di alcole isopropile,
- 0,2 grammi di blu di metilene.

Romania

Per ettolitro di alcole puro:

- 1 grammo di benzoato di denatonio,
 - 2 litri di metiletilchetone (butanone), e
 - 0,2 grammi di blu di metilene.»
-

REGOLAMENTO (CE) N. 68/2008 DELLA COMMISSIONE**del 25 gennaio 2008****che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna

2007/2008 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 45/2008 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 per la campagna 2007/2008, sono modificati e figurano all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° ottobre 2008.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1568/2007 (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 62).

⁽³⁾ GU L 253 del 28.9.2007, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 16 del 19.1.2008, pag. 9.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili dal 26 gennaio 2008

(EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	21,89	5,36
1701 11 90 ⁽¹⁾	21,89	10,62
1701 12 10 ⁽¹⁾	21,89	5,17
1701 12 90 ⁽¹⁾	21,89	10,16
1701 91 00 ⁽²⁾	22,77	14,47
1701 99 10 ⁽²⁾	22,77	9,33
1701 99 90 ⁽²⁾	22,77	9,33
1702 90 95 ⁽³⁾	0,23	0,41

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 69/2008 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2008

relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo di gennaio 2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 327/98 ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi a norma dell'allegato IX del medesimo regolamento.

(2) Il sottoperiodo del mese di gennaio è il primo sottoperiodo per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento (CE) n. 327/98.

(3) Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98 risulta che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4148 —

09.4154 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4166, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2008, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, riguardano un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

(4) Risulta inoltre dalla comunicazione summenzionata che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 — 09.4153, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2008, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 327/98, riguardano un quantitativo inferiore a quello disponibile.

(5) Occorre pertanto fissare i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 327/98, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4148 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 — 09.4153 — 09.4154 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4166.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli di importazione per il riso nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4148 — 09.4154 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4166 di cui al regolamento (CE) n. 327/98, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2008, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione dei coefficienti di attribuzione stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

2. I quantitativi totali disponibili nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4148 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 — 09.4153 — 09.4154 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4166 di cui al regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo contingenziale successivo sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 1785/2003 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° settembre 2008.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

⁽³⁾ GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1538/2007 (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 49) e derogato dal regolamento (CE) n. 60/2008 (GU L 22 del 25.1.2008, pag. 6).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2008.

Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

ALLEGATO

Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo di gennaio 2008 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98

a) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di gennaio 2008	Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo di febbraio 2008 (in kg)
Stati Uniti d'America	09.4127	— ⁽²⁾	15 136 312

b) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di gennaio 2008	Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo di aprile 2008 (in kg)
Thailandia	09.4128	— ⁽²⁾	7 246 608
Australia	09.4129	— ⁽³⁾	1 019 000
Altre origini	09.4130	— ⁽³⁾	1 805 000

c) Contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di gennaio 2008	Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo del mese di luglio 2008 (in kg)
Tutti i paesi	09.4148	2,160463 %	0

d) Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di gennaio 2008	Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo del mese di luglio 2008 (in kg)
Thailandia	09.4149	— ⁽²⁾	30 070 765
Australia	09.4150	— ⁽¹⁾	16 000 000
Guyana	09.4152	— ⁽¹⁾	11 000 000
Stati Uniti d'America	09.4153	— ⁽¹⁾	9 000 000
Altre origini	09.4154	1,746724 %	6 000 008

e) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di gennaio 2008	Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo del mese di luglio 2008 (in kg)
Thailandia	09.4112	1,496205 %	0
Stati Uniti d'America	09.4116	2,627527 %	0
India	09.4117	1,386787 %	0
Pakistan	09.4118	1,291686 %	0
Altre origini	09.4119	1,388030 %	0
Tutti i paesi	09.4166	1,165956 %	17 011 010

(¹) Per questo sottoperiodo non c'è coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

(²) Le domande totalizzano un quantitativo pari o inferiore al quantitativo disponibile: tutte le domande possono quindi essere accettate.

(³) Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.

DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO

DECISIONE N. 70/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 gennaio 2008

concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 95 e 135,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) Nel quadro dell'Agenda di Lisbona, la Comunità e gli Stati membri si sono impegnati ad aumentare la competitività delle imprese che operano in Europa. A norma della decisione 2004/387/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC) ⁽³⁾, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare sistemi di informazione e di comunicazione efficaci, efficienti ed interoperabili per lo scambio di informazioni tra le amministrazioni pubbliche e i cittadini della Comunità.

⁽¹⁾ GU C 318 del 23.12.2006, pag. 47.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006 (GU C 317 E del 23.12.2006, pag. 74), posizione comune del Consiglio del 23 luglio 2007 (GU C 242 E del 16.10.2007, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 144 del 30.4.2004, pag. 65; rettifica nella GU L 181 del 18.5.2004, pag. 25.

(2) L'iniziativa paneuropea di governo elettronico prevista dalla decisione 2004/387/CE richiede misure intese a rendere più efficace l'organizzazione dei controlli doganali e ad assicurare la trasmissione di un flusso ininterrotto di dati al fine di rendere più efficienti le procedure di sdoganamento, di ridurre gli oneri amministrativi, contribuire alla lotta contro la frode, la criminalità organizzata e il terrorismo, tutelare gli interessi sul piano fiscale, proteggere la proprietà intellettuale e il patrimonio culturale, aumentare la sicurezza delle merci e del commercio internazionale e migliorare la salvaguardia della sanità pubblica e dell'ambiente. A tale scopo, è fondamentale prevedere tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) aventi finalità doganali.

(3) La risoluzione del Consiglio del 5 dicembre 2003 relativa alla creazione di un ambiente semplificato e privo di supporti cartacei per le dogane ed il commercio ⁽⁴⁾, che ha fatto seguito alla comunicazione della Commissione su un ambiente semplificato e privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio, invita la Commissione ad elaborare, in stretta collaborazione con gli Stati membri, un piano strategico pluriennale inteso a creare un ambiente doganale elettronico, coerente e interoperabile per la Comunità. Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽⁵⁾, prevede l'uso di procedimenti informatici per la presentazione delle dichiarazioni sommarie e per lo scambio di dati tra le autorità doganali, allo scopo di basare i controlli a livello doganale su sistemi automatizzati di analisi dei rischi.

(4) Di conseguenza, occorre stabilire gli obiettivi da conseguire con la creazione di un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio, come pure la struttura, i mezzi e i termini all'uopo necessari.

(5) La Commissione dovrebbe attuare la presente decisione in stretta collaborazione con gli Stati membri. È pertanto necessario precisare le responsabilità e le mansioni per ciascuna delle parti interessate nonché adottare disposizioni in merito alla ripartizione delle spese tra la Commissione e gli Stati membri.

⁽⁴⁾ GU C 305 del 16.12.2003, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

- (6) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero assumere congiuntamente le responsabilità relative alle componenti comunitarie e nazionali dei sistemi di comunicazione e scambio di informazioni, conformemente ai principi stabiliti nella decisione n. 253/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, relativa all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2007) ⁽¹⁾, e tenendo conto della decisione n. 2235/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2002, recante adozione di un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Programma Fiscalis 2003-2007) ⁽²⁾.
- (7) Per assicurare il rispetto della presente decisione e la coerenza fra i diversi sistemi da sviluppare, occorre prevedere un meccanismo di monitoraggio.
- (8) Nelle relazioni presentate a scadenze regolari dagli Stati membri e dalla Commissione dovrebbero figurare informazioni sui progressi conseguiti nell'attuazione della presente decisione.
- (9) Per conseguire un ambiente privo di supporti cartacei, occorre stabilire una stretta cooperazione tra la Commissione, le autorità doganali e gli operatori economici. Al fine di facilitare tale cooperazione, il gruppo di politica doganale dovrebbe assicurare il coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione della presente decisione. La consultazione degli operatori economici dovrebbe avvenire tanto a livello nazionale quanto a livello comunitario, in tutte le fasi di elaborazione delle suddette attività.
- (10) Ai paesi in via di adesione e ai paesi candidati dovrebbe essere consentito di partecipare a tali attività, al fine di prepararsi all'adesione.
- (11) Poiché l'obiettivo della presente decisione, vale a dire la creazione di un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (12) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾.

- (13) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di estendere i termini di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 5, della presente decisione. Tali misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della presente decisione devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sistemi doganali elettronici

La Commissione e gli Stati membri istituiscono sistemi doganali elettronici sicuri, integrati, interoperabili ed accessibili per lo scambio di dati contenuti in dichiarazioni doganali, documenti di accompagnamento delle dichiarazioni doganali e certificati e per lo scambio di altre informazioni pertinenti.

La Commissione e gli Stati membri forniscono la struttura ed i mezzi per la gestione dei sistemi doganali elettronici.

Articolo 2

Obiettivi

1. I sistemi doganali elettronici di cui all'articolo 1 sono intesi a conseguire i seguenti obiettivi:
- a) facilitare le procedure di importazione e di esportazione;
 - b) ridurre i costi di adeguamento e amministrativi nonché migliorare i tempi di sdoganamento;
 - c) coordinare un'impostazione comune per il controllo delle merci;
 - d) aiutare a garantire la corretta riscossione di tutti i dazi doganali e altre imposte;
 - e) garantire la rapida fornitura e ricezione di informazioni pertinenti in relazione alla catena internazionale di approvvigionamento;
 - f) consentire la trasmissione di un flusso ininterrotto di dati tra le autorità dei paesi esportatori ed importatori nonché tra le autorità doganali e gli operatori economici, prevedendo la possibilità di riutilizzare i dati inseriti nel sistema.

L'integrazione e l'evoluzione dei sistemi doganali elettronici sono commisurate agli obiettivi di cui al primo comma.

⁽¹⁾ GU L 36 del 12.2.2003, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 787/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 341 del 17.12.2002, pag. 1. Decisione modificata dal regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

2. Il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, primo comma, implica quanto meno:

- a) l'armonizzazione dello scambio di informazioni sulla base di modelli di dati e di formati per i messaggi accettati a livello internazionale;
- b) la rielaborazione delle procedure doganali e connesse alle dogane al fine di ottimizzare la loro efficacia ed efficienza, di semplificarle e di ridurre i costi di adeguamento alle disposizioni doganali;
- c) l'offerta agli operatori economici di un'ampia gamma di servizi doganali elettronici, che consenta a tali operatori di interagire secondo le stesse modalità con le autorità doganali di qualsiasi Stato membro.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la Comunità favorisce l'interoperabilità dei sistemi doganali elettronici con i sistemi doganali dei paesi terzi o delle organizzazioni internazionali e l'accessibilità dei sistemi in questione agli operatori economici di tali paesi, allo scopo di giungere ad un ambiente privo di supporti cartacei a livello internazionale nei casi in cui ciò sia previsto da accordi internazionali e sulla base di adeguati accordi finanziari.

Articolo 3

Scambio di dati

1. I sistemi doganali elettronici della Comunità e degli Stati membri permettono lo scambio di dati tra le autorità doganali degli Stati membri e tra tali autorità e:

- a) gli operatori economici;
- b) la Commissione;
- c) altre amministrazioni o agenzie ufficiali interessate al trasporto internazionale di merci (di seguito «altre amministrazioni o agenzie»).

2. La divulgazione o la trasmissione delle informazioni avviene nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati, in particolare della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾, e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Articolo 4

Sistemi, servizi e termini

1. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, rendono operativi i seguenti sistemi doganali elettronici secondo i requisiti e i termini stabiliti nella legislazione in vigore:

- a) sistemi per operazioni di importazione ed esportazione, che interagiscano con il sistema di transito e che consentano un flusso ininterrotto di informazioni da un sistema doganale all'altro nell'intera Comunità;
- b) un sistema per l'identificazione e la registrazione degli operatori economici, che interagisca con il sistema degli operatori economici autorizzati e che permetta a tali operatori economici di eseguire una sola registrazione per tutte le interazioni con le autorità doganali sull'intero territorio della Comunità, tenendo conto dei sistemi comunitari o nazionali esistenti;
- c) un sistema per la procedura di autorizzazione degli operatori economici, compreso il processo d'informazione e consultazione, la gestione dei relativi certificati e la registrazione di tali certificati in una banca dati accessibile alle autorità doganali.

2. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione ed entro il 15 febbraio 2011, creano e rendono operativi i portali comuni per le dogane che offrano agli operatori economici le informazioni necessarie per procedere alle transazioni doganali in tutti gli Stati membri.

3. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri ed entro il 15 febbraio 2013, istituisce e rende operativo un ambiente tariffario integrato che permetta il collegamento con altri sistemi della Commissione e degli Stati membri concernenti le operazioni di importazione e di esportazione.

4. La Commissione, in partenariato con gli Stati membri in sede di Gruppo di politica doganale ed entro il 15 febbraio 2011, valuta le specifiche funzionali comuni per:

- a) una struttura di punti d'accesso unico, che consenta agli operatori economici di utilizzare una sola interfaccia per presentare le dichiarazioni doganali elettroniche, anche se la procedura doganale è effettuata in un altro Stato membro;
- b) interfacce elettroniche per gli operatori economici che consentano loro di espletare tutte le operazioni doganali, anche se interessano diversi Stati membri, con le autorità doganali dello Stato membro in cui sono stabiliti;

c) servizi di interfaccia unica che forniscano un flusso ininterrotto di informazioni tra gli operatori economici e le autorità doganali, tra le autorità doganali e la Commissione nonché tra le autorità doganali e le altre amministrazioni o agenzie, e che consentano agli operatori economici di trasmettere alle dogane tutte le informazioni richieste per le procedure di sdoganamento all'importazione o all'esportazione, comprese le informazioni previste da una normativa non connessa alle dogane.

5. Entro tre anni dalla valutazione positiva delle specifiche funzionali comuni di cui al paragrafo 4, lettere a) e b), gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, si adoperano per istituire e rendere operative la struttura di punti d'accesso unico e le interfacce elettroniche.

6. Gli Stati membri e la Commissione si adoperano per istituire e rendere operativa una struttura di servizi a interfaccia unica. La valutazione dei progressi compiuti in questo settore è inclusa nelle relazioni di cui all'articolo 12.

7. La Comunità e gli Stati membri provvedono alla debita manutenzione e ai necessari miglioramenti dei sistemi e dei servizi di cui al presente articolo.

Articolo 5

Componenti e responsabilità

1. I sistemi doganali elettronici sono costituiti da componenti comunitarie e da componenti nazionali.
2. Le componenti comunitarie dei sistemi doganali elettronici comprendono in particolare:
 - a) gli studi di fattibilità correlati e le specifiche funzionali e tecniche comuni del sistema;
 - b) i prodotti e i servizi comuni, inclusi i necessari sistemi comuni di riferimento per le informazioni doganali e relative alle dogane;
 - c) i servizi della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) per gli Stati membri;
 - d) le attività di coordinamento svolte dagli Stati membri e dalla Commissione ai fini dell'attuazione e dell'utilizzazione di sistemi doganali elettronici nell'ambito del dominio comune della Comunità;
 - e) le attività di coordinamento svolte dalla Commissione per l'attuazione e l'utilizzazione di sistemi doganali elettronici nell'ambito del dominio esterno comunitario, esclusi i servizi intesi a soddisfare requisiti nazionali.

3. Le componenti nazionali dei sistemi doganali elettronici comprendono in particolare:

- a) le specifiche funzionali e tecniche nazionali del sistema;
- b) i sistemi nazionali, comprese le banche dati;
- c) i collegamenti di rete fra autorità doganali e operatori economici nonché tra autorità doganali e altre amministrazioni o agenzie all'interno dello stesso Stato membro;
- d) il software o il materiale che uno Stato membro ritiene necessario per un uso ottimale del sistema.

Articolo 6

Compiti della Commissione

La Commissione assicura in particolare:

- a) il coordinamento a livello di creazione, verifica della conformità, installazione, gestione e sostegno delle componenti comunitarie, con riguardo ai sistemi doganali elettronici;
- b) il coordinamento dei sistemi e dei servizi previsti dalla presente decisione con altri pertinenti progetti relativi al governo elettronico a livello comunitario;
- c) l'espletamento dei compiti affidatili dal piano strategico pluriennale di cui all'articolo 8, paragrafo 2;
- d) il coordinamento dello sviluppo delle componenti comunitarie e nazionali al fine di assicurare un'attuazione sincronizzata dei progetti;
- e) il coordinamento dei servizi doganali elettronici e dei servizi di interfaccia unica a livello comunitario ai fini della loro promozione e dell'attuazione a livello nazionale;
- f) il coordinamento dei fabbisogni di formazione.

Articolo 7

Compiti degli Stati membri

1. Gli Stati membri assicurano in particolare:
 - a) il coordinamento a livello di attuazione, verifica della conformità, installazione, gestione e sostegno delle componenti nazionali, con riguardo ai sistemi doganali elettronici;
 - b) il coordinamento dei sistemi e servizi previsti dalla presente decisione con altri progetti pertinenti in materia di governo elettronico a livello nazionale;

- c) l'espletamento dei compiti ad essi affidati nell'ambito del piano strategico pluriennale di cui all'articolo 8, paragrafo 2;
- d) la regolare trasmissione alla Commissione di informazioni sulle misure adottate per consentire alle rispettive autorità o agli operatori economici di utilizzare pienamente i sistemi doganali elettronici;
- e) la promozione e l'attuazione a livello nazionale dei servizi doganali elettronici e dei servizi di interfaccia unica;
- f) la necessaria formazione dei funzionari doganali e di altri funzionari competenti.

2. Gli Stati membri valutano quali risorse siano necessarie a livello di bilancio, di personale e di mezzi tecnici per conformarsi al disposto dell'articolo 4 e al piano strategico pluriennale di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e le comunicano annualmente alla Commissione.

3. Qualora un'iniziativa prevista da uno Stato membro con riguardo alla creazione o alla gestione di sistemi doganali elettronici rischi di compromettere l'interoperabilità complessiva o il funzionamento globale di tali sistemi, lo Stato membro in questione ne informa la Commissione prima di intraprendere una siffatta iniziativa.

Articolo 8

Strategia e coordinamento

1. La Commissione, in partenariato con gli Stati membri in sede di gruppo di politica doganale, assicura:

- a) la definizione delle strategie, delle risorse necessarie e delle fasi di sviluppo;
- b) il coordinamento di tutte le attività connesse con l'informattizzazione doganale, allo scopo di assicurare un'utilizzazione ottimale e quanto più efficace possibile delle risorse, incluse quelle già utilizzate a livello nazionale e comunitario;
- c) il coordinamento con riguardo agli aspetti giuridici, operativi, alla formazione e allo sviluppo delle tecnologie dell'informazione, nonché alla fornitura di informazioni alle autorità doganali e agli operatori economici circa tali aspetti;
- d) il coordinamento delle attività di attuazione di tutti gli interessati;
- e) il rispetto dei termini di cui all'articolo 4 da parte di tutti gli interessati.

2. La Commissione, in partenariato con gli Stati membri in sede di gruppo di politica doganale, elabora e aggiorna un piano strategico pluriennale che ripartisce i compiti tra la Commissione e gli Stati membri.

Articolo 9

Risorse

1. Al fine di creare, gestire e migliorare i sistemi doganali elettronici conformemente all'articolo 4, la Comunità mette a disposizione le risorse a livello di personale, di bilancio e di mezzi tecnici necessarie per le componenti comunitarie.

2. Al fine di creare, gestire e migliorare i sistemi doganali elettronici conformemente all'articolo 4, gli Stati membri mettono a disposizione le risorse a livello di personale, di bilancio e di mezzi tecnici necessarie per le componenti nazionali.

Articolo 10

Disposizioni finanziarie

1. Fatte salve le spese che devono essere sostenute da Stati terzi o organizzazioni internazionali nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo 3, le spese per l'attuazione della presente decisione sono suddivise tra la Comunità e gli Stati membri, conformemente al disposto dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. La Comunità si fa carico delle spese relative alla progettazione, all'acquisizione, all'installazione, alla gestione ed alla manutenzione delle componenti comunitarie di cui all'articolo 5, paragrafo 2, conformemente al programma Dogana 2007 previsto nella decisione n. 253/2003/CE e da eventuali programmi successivi in materia.

3. Gli Stati membri si fanno carico delle spese relative alla creazione e alla gestione delle componenti nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 3, comprese le interfacce con altre amministrazioni o agenzie e con gli operatori economici.

4. Gli Stati membri rafforzano la reciproca collaborazione al fine di ridurre al minimo i costi sviluppando modelli di ripartizione dei costi e soluzioni comuni.

Articolo 11

Monitoraggio

1. La Commissione intraprende tutte le iniziative necessarie per accertare che l'attuazione delle misure finanziate tramite il bilancio comunitario sia conforme alle disposizioni della presente decisione e che i risultati ottenuti siano coerenti con le finalità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma.

2. In partenariato con gli Stati membri in sede di gruppo di politica doganale, la Commissione verifica sistematicamente i progressi compiuti da ogni Stato membro e dalla Commissione nel conformarsi all'articolo 4, per determinare se siano stati conseguiti gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, e stabilire come migliorare l'efficacia delle attività legate all'attuazione dei sistemi doganali elettronici.

Articolo 12

Relazioni

1. Gli Stati membri informano regolarmente la Commissione sui progressi compiuti con riguardo a ciascuno dei compiti ad essi affidati nell'ambito del piano strategico pluriennale di cui all'articolo 8, paragrafo 2. Essi notificano alla Commissione l'espletamento di ogni compito.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione annuale di attuazione che copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente. Tali relazioni annuali si basano sul formato stabilito dalla Commissione in partenariato con gli Stati membri in sede di gruppo di politica doganale.

3. Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione stabilisce, sulla base delle relazioni annuali di cui al paragrafo 2, una relazione consolidata che valuta i progressi compiuti dagli Stati membri e dalla Commissione, per quanto riguarda in particolare l'attuazione dell'articolo 4 e l'eventuale necessità di prorogare i termini di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 5, e presenta tale relazione agli interessati e al gruppo di politica doganale per ulteriore esame.

4. Inoltre, la relazione consolidata di cui al paragrafo 3 presenta i risultati di eventuali visite di controllo eseguite nonché di altri eventuali controlli e può stabilire i metodi e i criteri da utilizzare per altre valutazioni successive, in particolare la valutazione in merito al grado di interoperabilità dei sistemi doganali elettronici e il loro funzionamento.

Articolo 13

Consultazione degli operatori economici

La Commissione e gli Stati membri consultano sistematicamente gli operatori economici in tutte le fasi di elaborazione, sviluppo e installazione dei sistemi e dei servizi di cui all'articolo 4.

La Commissione e gli Stati membri stabiliscono ciascuno un loro meccanismo di consultazione che riunisca regolarmente un gruppo rappresentativo di operatori economici.

Articolo 14

Stati aderenti e Stati candidati

La Commissione informa i paesi che sono stati riconosciuti come paesi in via di adesione o paesi candidati in merito all'elaborazione, allo sviluppo e all'installazione dei sistemi e dei servizi di cui all'articolo 4 e consente loro di parteciparvi.

Articolo 15

Misure di attuazione

La proroga dei termini di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 5, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 16

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 17

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 18

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, addì 15 gennaio 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 gennaio 2008

relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al consiglio internazionale del cacao in merito alla proroga dell'Accordo internazionale sul cacao del 2001

(2008/76/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) L'Accordo internazionale sul cacao del 2001 è stato firmato e concluso in nome della Comunità europea il 18 novembre 2002 con la decisione 2002/970/CE del Consiglio ⁽²⁾.

(2) Ai sensi dell'articolo 63, paragrafi 1 e 3, l'Accordo internazionale sul cacao del 2001 scade il 30 settembre 2008, salvo proroga oltre detto termine, su decisione del consiglio internazionale del cacao, di uno o due periodi, per un totale massimo di quattro anni.

(3) La proroga dell'accordo in esame è nell'interesse della Comunità europea.

(4) È necessario definire la posizione della Comunità europea in seno al consiglio internazionale del cacao,

DECIDE:

Articolo unico

La posizione della Comunità europea in seno al consiglio internazionale del cacao consiste nel votare a favore della proroga dell'Accordo internazionale sul cacao del 2001 per uno o due periodi, complessivamente non superiori a quattro anni, e nel notificare detta proroga al segretariato generale delle Nazioni Unite.

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC

⁽¹⁾ GU C 4 del 9.1.2008, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 342 del 17.12.2002, pag. 1.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2008

recante approvazione dei piani per il 2008 relativi all'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e alla vaccinazione d'emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica in Bulgaria

[notificata con il numero C(2008) 270]

(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)

(2008/77/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, e l'articolo 20, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2001/89/CE stabilisce misure comunitarie minime di lotta contro la peste suina classica. Tra queste misure figura la disposizione secondo la quale, in caso di conferma di un caso primario di febbre suina classica osservato in suini selvatici, gli Stati membri debbono presentare alla Commissione un piano di misure per l'eradicazione di tale malattia. La direttiva contiene anche provvedimenti riguardanti la vaccinazione d'emergenza dei suini selvatici.
- (2) In Bulgaria è presente, nei suini selvatici, la febbre suina classica.
- (3) La Bulgaria ha realizzato un programma d'indagine e di controllo della febbre suina classica su tutto il suo territorio. Il programma è tuttora in corso.
- (4) La decisione 2006/800/CE della Commissione, del 23 novembre 2006, recante approvazione dei piani per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d'emergenza, contro la malattia, di

tali suini in Bulgaria ⁽²⁾, è stata adottata come una delle misure di lotta contro la peste suina classica. La decisione 2006/800/CE si applica fino al 31 dicembre 2007.

- (5) Il 15 ottobre 2007 la Bulgaria ha presentato alla Commissione, per approvazione, un piano per il 2008 relativo all'eradicazione della febbre suina classica nei suini selvatici e un piano di vaccinazione d'emergenza dei suini selvatici su tutto il territorio dello Stato membro.
- (6) Tali piani presentati dalla Bulgaria sono stati esaminati dalla Commissione e ritenuti conformi alla direttiva 2001/89/CE. Di conseguenza, essi devono essere approvati.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Piano per l'eradicazione della febbre suina classica nei suini selvatici

Il piano presentato dalla Bulgaria alla Commissione il 15 ottobre 2007 per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici nella zona indicata al punto 1 dell'allegato è approvato.

Articolo 2

Piano di vaccinazione d'emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica

Il piano presentato dalla Bulgaria alla Commissione il 15 ottobre 2007 per la vaccinazione d'emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica nella zona indicata al punto 2 dell'allegato è approvato.

⁽¹⁾ GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).

⁽²⁾ GU L 325 del 24.11.2006, pag. 35. Decisione modificata dalla decisione 2007/624/CE (GU L 253 del 28.9.2007, pag. 43).

*Articolo 3***Conformità**

La Bulgaria adotta e pubblica le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione. Ne informa immediatamente la Commissione.

*Articolo 4***Applicabilità**

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

*Articolo 5***Destinatario**

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2008.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO**1. Zone in cui va attuato il piano per l'eradicazione della febbre suina classica nei suini selvatici:**

Tutto il territorio della Bulgaria.

2. Zone in cui va attuato il piano per la vaccinazione d'emergenza dei suini selvatici contro la febbre suina classica:

Tutto il territorio della Bulgaria.

RACCOMANDAZIONI

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 2008

concernente misure volte a facilitare i futuri passaggi all'euro

[notificata con il numero C(2007) 6912]

(2008/78/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211,

considerando quanto segue:

- (1) Mentre il primo gruppo di partecipanti è passato attraverso una lunga fase di transizione durante la quale si utilizzava come moneta l'euro ma il contante in euro non era ancora stato introdotto, la maggior parte dei piani nazionali attuali per i passaggi futuri prevede l'introduzione di monete e banconote in euro il giorno stesso dell'adozione della moneta unica. Questa differenza e la diffusa disponibilità di contante in euro fa sì che gli Stati membri che si preparano all'adozione della moneta unica dovrebbero attuare una strategia diversa da quella seguita fra il 1999 e il 2002.
- (2) Tenuto conto delle mutate circostanze, le disposizioni della raccomandazione della Commissione, dell'11 ottobre 2000, sui mezzi per agevolare la preparazione degli operatori economici al passaggio all'euro⁽¹⁾ non danno una risposta adeguata alle questioni sollevate dal mutamento di contesto. Per tenere conto del nuovo contesto e sfruttare l'esperienza acquisita nel corso dell'introduzione del contante in euro nel 2002, 2007 e 2008, è pertanto opportuno adottare una nuova raccomandazione,

RACCOMANDA:

*Articolo 1***Indirizzare l'organizzazione del passaggio**

1. Gli Stati membri dovrebbero creare strutture appropriate e specifiche per pianificare, coordinare e facilitare tutti i preparativi necessari per l'introduzione dell'euro.

⁽¹⁾ Raccomandazione 2000/C 303/05 (GU C 303 del 24.10.2000, pag. 6).

2. Un piano nazionale di passaggio all'euro che copra tutti gli aspetti dell'organizzazione di tale passaggio dovrebbe essere organizzato, discusso con i rappresentanti dei principali operatori economici (istituti di credito, settore del commercio al dettaglio, imprese del settore TIC, settore della distribuzione automatica, associazioni dei consumatori, camere di commercio, ecc.) e aggiornato regolarmente.

*Articolo 2***Agevolare la preparazione dei cittadini all'euro**

1. Il diritto nazionale dovrebbe imporre la doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari da pagare, accreditare o addebitare. La doppia indicazione obbligatoria dovrebbe iniziare al più presto dopo l'adozione ufficiale da parte del Consiglio del tasso di conversione irrevocabilmente fissato fra la moneta nazionale e l'euro. Gli Stati membri dovrebbero scoraggiare i dettaglianti dall'utilizzare la doppia indicazione prima dell'adozione ufficiale del tasso di conversione e imporre anche l'indicazione separata di tutti gli oneri eventualmente imposti dalle imprese per l'accettazione dei pagamenti in euro nel periodo compreso fra la fissazione del tasso di conversione e l'introduzione dell'euro. Si dovrebbe vietare l'impiego di un tasso di conversione diverso da quello adottato dal Consiglio. La doppia indicazione dovrebbe restare obbligatoria per un periodo minimo di sei mesi e uno massimo di un anno dopo l'introduzione dell'euro. In seguito dovrebbe però essere abbandonata per consentire ai cittadini di abituarsi pienamente alla nuova moneta.

2. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i cittadini siano correttamente informati sulle misure per il passaggio all'euro, sulle disposizioni di protezione delle banconote e delle monete in euro e sugli elementi di sicurezza del contante in euro, dovrebbero aiutare i cittadini a imparare la nuova scala di valori e dovrebbero inoltre proseguire tale campagna di informazione per un certo periodo dopo l'introduzione della moneta unica. In particolare, si dovrebbero approntare programmi di informazione speciali per categorie vulnerabili (anziani, persone con handicap fisici, sensoriali o mentali, ecc.), nonché per persone che hanno difficoltà di accesso all'informazione (immigrati e persone senza fissa dimora, analfabeti, ecc.).

3. Gli Stati membri, gli istituti di credito e le imprese dovrebbero organizzare sessioni di formazione per consentire al personale che maneggia regolarmente contanti di familiarizzarsi all'euro e garantire così più efficacemente il riconoscimento, la corretta identificazione degli elementi di sicurezza e una maggiore rapidità nella manipolazione delle banconote e delle monete in euro. Si dovrebbero inoltre organizzare sessioni di formazione pratica ricorrenti per persone con menomazioni della vista al fine di aiutarle a sviluppare una memoria sensoriale nei confronti della nuova moneta.

4. Le amministrazioni pubbliche dovrebbero fornire alle imprese, in particolare le PMI, informazioni precise quanto al calendario del passaggio e alle relative norme giuridiche, fiscali e contabili. Le associazioni commerciali, gli euro info centre, le camere di commercio, i commercialisti e i consulenti delle imprese dovrebbero vigilare a che le imprese con cui sono in contatto compiano i preparativi necessari e siano in grado di effettuare tutte le loro operazioni in euro fin dalla data di introduzione della moneta unica.

5. Gli istituti di credito dovrebbero informare i clienti in merito alle conseguenze pratiche del passaggio all'euro. In particolare, dovrebbero richiamare la loro attenzione sul fatto che, a partire dalla data di introduzione dell'euro, non sarà più possibile effettuare pagamenti scritturali o tenere conti nelle vecchie unità monetarie nazionali.

6. Le imprese dovrebbero avviare azioni di sensibilizzazione dei dipendenti e organizzare iniziative di formazione ad hoc per i membri del personale che lavorano a contatto con il pubblico.

7. Gli Stati membri dovrebbero sorvegliare i preparativi degli operatori economici in vista del passaggio all'euro, in particolare mediante inchieste a intervalli regolari.

Articolo 3

Garantire una rapida introduzione del contante in euro

1. Al fine di ridurre gli importi da cambiare fisicamente, si dovrebbero incoraggiare i consumatori a depositare le eccedenze di liquidità nelle settimane precedenti al passaggio. Di preferenza, i contratti in moneta nazionale conclusi dopo la decisione del Consiglio che fissa il tasso di conversione irrevocabile dovrebbero fare riferimento all'euro se la loro validità va oltre la data di introduzione della moneta unica.

2. Gli istituti di credito e i punti vendita dovrebbero approfittare della prealimentazione e della subprealimentazione di banconote e monete in euro nei mesi precedenti il passaggio, come previsto dalla Banca centrale europea⁽¹⁾. La subprealimentazione dei punti vendita con banconote e monete dovrebbe avere luogo nelle ultime settimane prima del passaggio. Per i piccoli negozi al dettaglio si dovrebbero prevedere misure

speciali, fra cui in particolare i kit di monete in euro per i dettaglianti. Per incoraggiare i punti vendita a partecipare alla subprealimentazione, sarebbe opportuno offrire loro condizioni di addebito differito interessanti sul piano finanziario. Per quanto riguarda invece le famiglie, per garantire che ognuna posseda almeno un kit, durante le tre settimane che precedono il passaggio i cittadini dovrebbero avere la possibilità di procurarsi kit di monete in euro.

3. I distributori automatici di contante dovrebbero essere adattati per poter distribuire banconote in euro fin dall'introduzione della moneta unica. I distributori che, per motivi tecnici, non possono essere adattati in tempo dovrebbero essere chiusi. Durante le due settimane prima e dopo il passaggio le operazioni di prelievo e di cambio di contante presso gli istituti di credito dovrebbero essere effettuate principalmente in piccoli tagli.

4. I punti vendita dovrebbero essere obbligati a dare il resto esclusivamente in euro fin dall'introduzione della moneta unica, a meno che ciò non sia possibile per motivi pratici. Si dovrebbero adottare misure ad hoc per agevolarne la subprealimentazione con contante e ridurre le difficoltà connesse a un loro aumento di liquidità.

5. Tutti i terminali elettronici dei punti vendita dovrebbero essere convertiti all'euro il giorno stesso dell'introduzione della moneta unica e nei giorni immediatamente successivi i consumatori dovrebbero essere incoraggiati a utilizzare con maggiore frequenza i pagamenti elettronici.

6. Nei primi giorni della doppia circolazione si dovrebbero tenere aperte le principali agenzie degli istituti di credito per agevolare il cambio della moneta nazionale in euro. Nel periodo del passaggio, inoltre, dovrebbe essere prolungato l'orario di apertura delle banche. Allo scopo di evitare code, infine, i dettaglianti dovrebbero beneficiare di condizioni speciali che consentano un approvvigionamento più rapido di contante.

Articolo 4

Impedire le pratiche abusive ed evitare un'errata percezione dell'andamento dei prezzi da parte dei cittadini

1. Si dovrebbero concludere accordi con il settore del commercio al dettaglio e dei servizi al fine di garantire che l'introduzione dell'euro non incida sui prezzi. In particolare, i dettaglianti non dovrebbero aumentare i prezzi a causa del passaggio e, dopo la conversione, nel fissare i prezzi in euro dovrebbero cercare di ridurre al minimo gli adeguamenti. Tali accordi dovrebbero tradursi nell'adozione di un logo visibile e facilmente riconoscibile da parte dei consumatori, che dovrebbe essere pubblicizzato mediante campagne di comunicazione e di informazione. È necessaria, in collaborazione con le associazioni dei consumatori, un'attenta sorveglianza del rispetto degli impegni assunti dai dettaglianti nel quadro di tali accordi. In tale prospettiva, per i casi di mancato rispetto si dovrebbero prevedere misure dissuasive come la diffusione del nome dell'impresa in questione fino a eventuali multe per i casi più gravi.

⁽¹⁾ Cfr. Indirizzo della Banca centrale europea, del 14 luglio 2006, in merito a taluni preparativi per la sostituzione del contante in euro ed in merito alla consegna anticipata e alla consegna anticipata di seconda istanza di banconote e monete in euro al di fuori dell'area dell'euro (BCE/2006/9 GU L 207 del 28.7.2006, pag. 39).

2. Durante le settimane successive all'adozione del tasso di conversione e fino alla fine del periodo di doppia indicazione gli Stati membri dovrebbero svolgere una supervisione attenta e frequente dei prezzi. In particolare, nelle settimane immediatamente precedenti e in quelle immediatamente successive al passaggio i cittadini dovrebbero ricevere informazioni settimanali sull'andamento dei prezzi al fine di evitare il rischio di percezioni scorrette.

3. Dopo la conversione, ai pagamenti in euro dovrebbero essere applicate le stesse spese bancarie applicabili ai versamenti in moneta nazionale.

Articolo 5

Disposizione finale

Gli Stati membri sono invitati a dare il loro sostegno all'attuazione della presente raccomandazione.

Articolo 6

Destinatari

Sono destinatari della presente raccomandazione gli Stati membri con deroga ai sensi dell'articolo 122 del trattato, nonché gli istituti di credito, le imprese, le associazioni commerciali e le associazioni dei consumatori di tali Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2008.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione